

AMMINISTRAZIONE

Procedimento amministrativo complesso, non vi è risarcimento per il ritardo

Il Tar Puglia, Bari, Sezione II, con la sentenza n. 165 del 28 gennaio 2017, ha stabilito che “E' inaccoglibile la domanda di risarcimento del danno proposta contro la P.A., se quest'ultima ha concluso un procedimento amministrativo con notevole ritardo, ma il procedimento amministrativo era molto complesso”.

Il fatto

La Società X ha presentato al Comune di Y domanda per la realizzazione di una struttura destinata al “Centro semiresidenziale terapeutico per minori” per 20 posti letto, ed una struttura per “Centro residenziale terapeutico per minori” per 10 posti letto. Il Comune ha inoltrato alla Regione Puglia richiesta di “verifica di compatibilità”, ma - decorsi i termini - la Società X ha proposto ricorso al Tar di Lecce. Nel corso del giudizio, la Società X è venuta a conoscenza che la Regione Puglia non si era espressa perché doveva prima risolvere un'altra richiesta simile da parte di altra Società, ed il Tar sulla base di questi chiarimenti ha respinto il ricorso. Con nuovo ricorso, la Società X ha impugnato il silenzio della Regione Puglia, che si costituiva in giudizio e depositava solo allora il parere negativo. Contro questo parere negativo la Società X proponeva ancora ricorso al Tar, chiedendo il risarcimento del danno, ma il Tar ha ritenuto il ricorso non fondato.

La sentenza

I Giudici hanno in sintesi così argomentato:

- il parere della Regione è un atto interno, non obbligatorio né vincolante;
- l'Amministrazione regionale ha deliberato in base al fabbisogno regionale, che era già saturo a causa di precedenti simili istanze;
- a seguito di nuove disposizioni regolamentari sulla rideterminazione del fabbisogno regionale, quest'ultimo risultava coperto;
- in questa situazione, certamente complessa e con andamento dinamico, non vi è stata dolosa o colposa inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
- le nuove normative regolamentari hanno delineato uno scenario complesso, e non si può quindi configurare un ritardo colpevole da parte della Regione;
- è perciò impossibile accogliere la domanda di risarcimento.

Valutazione della sentenza

La sentenza, ampiamente argomentata, è corretta, ma tutto l'andamento di questa vicenda solleva dei dubbi.

Vi è stato indubbiamente un procedimento complesso, con diverse Autorità pubbliche che sono intervenute in una “catena procedimentale”. Ma i singoli passaggi di questa “catena” hanno determinato, da parte di alcune Autorità, ed in particolare del Comune, dei ritardi esagerati. Ad esempio, si legge nella sentenza che la domanda di altra Società per la realizzazione di strutture simili, è stata assunta al protocollo del Comune il 22 novembre 2010, ed è stata trasmessa alla Regione soltanto il 6 ottobre 2014, e quindi ben quattro anni dopo. È pur vero che il ricorso nel quale si è pronunciata la sentenza è rivolto contro la Regione Puglia, e che quest'ultima ha deciso indipendentemente dal parere che essa stessa aveva chiesto all'Avvocatura regionale il 17 aprile del 2015, parere che è stato depositato - come risulta dalla motivazione della sentenza - soltanto in occasione della Camera di consiglio, nella quale si discuteva del precedente ricorso proposto contro il silenzio del Comune. Vi è stata quindi, nel complesso, da parte di questa Autorità dei ritardi rilevanti. La stessa sentenza qui considerata, afferma nella motivazione che: “il diniego della

Regione, pur esplicitato in termini non del tutto decifrabili, fotografa una situazione la cui complessità ed il cui andamento dinamico hanno impedito all'Ente Regionale di esprimersi con caratteristiche di irretrattabilità e l'hanno indotta a preferire un pronunciamento che, essendo maturato in presenza di determinate circostanze, può qualificarsi ragionevolmente come reso "allo stato degli atti". Ciò conferma che vi è stato un intreccio complicato, reso ancora più intricato da successive modifiche regolamentari, e quindi la sentenza ha affermato che non vi erano gli elementi per riconoscere il risarcimento del danno a carico della Regione.

Conseguenze per gli altri enti

La sentenza è significativa, perché pone in luce i vari aspetti del comportamento di Amministrazioni pubbliche che - per imprecisioni nella "catena dei procedimenti" - hanno determinato un ritardo ed un danno, in questo caso non risarcibile.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/01/2017

Autore: Vittorio Italia